

E' assente per questa deliberazione l'Assessore Fimiani.

N. 249

SEDUTA DEL 24/10/2006

OGGETTO: PROGETTO SISTEMA T.R.A.T.T.A. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale;
- Ritenuto di accogliere tale proposta;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di aderire al progetto sistema T.R.A.T.T.A.
- 2) di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Sesto S. Giovanni e la Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione con sede legale in via Lacerra 124 Sesto S. Giovanni- per la realizzazione di attività di primo contatto e identificazione e per l'attuazione di programmi di assistenza e inclusione sociale - lavorativa a favore delle persone vittime della tratta, in particolare ai sensi dell'art. 13 della Legge 228/2003
- 3) di autorizzare il Direttore del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale a sottoscrivere la presente convenzione e ulteriori atti ad essa relativi
- 4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto il progetto è finanziabile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e le altre attività sono già finanziate con stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio del Settore 2006
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

RELAZIONE

Rilevato che il territorio Comune di Sesto San Giovanni è interessato dalla presenza di un fenomeno di tratta a fini di: sfruttamento di prostituzione, lavoro forzato, accattonaggio ed economie illegali, si rende necessario un radicamento dell'intervento in corso sul territorio, attuato attraverso la progettazione e la realizzazione di azioni integrate tra il codesta Amministrazione e soggetti del 3° Settore ai sensi dell'art. 13 della Legge 228/03 che finanzia il progetto "Sistema T.R.A.T.T.A".

La Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione con la quale il Comune di Sesto San Giovanni ha da tempo un rapporto di collaborazione per la realizzazione di progetti di prevenzione del disagio sociale, ha presentato una bozza di convenzione atta alla definizione ed alla attuazione di percorsi per l'assistenza e l'integrazione di donne e uomini vittime di tratta ai fini di sfruttamento.

In particolar modo gli interventi sarebbero finalizzati alla:

1. -realizzazione di interventi di riduzione del danno e dei rischi rivolti alle persone che si prostituiscono fornendo loro consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo;
2. realizzazione di interventi di individuazione del fenomeno di grave sfruttamento del lavoro, del lavoro domestico, dell'accattonaggio, delle economie illegali
3. inserimento in diversificate strutture di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e allo sfruttamento
4. realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle sopraccitate persone
5. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla prostituzione e al suo sfruttamento,

Con il presente atto, viste le argomentazioni sopra esposte, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato e di autorizzare il Direttore del Settore alla firma della convenzione e di ogni ulteriore atto ad essa collegato

Il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto il progetto è finanziabile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità.

Il Direttore
Dr. Guido Bozzini

CONVENZIONE

**Sugli Interventi Sociali nella Prostituzione e la Tratta
per la realizzazione di attività di primo contatto e identificazione e per
l'attuazione di programmi di assistenza e inclusione sociale e lavorativa
a favore delle persone vittime della tratta, in particolare**

ai sensi dell'art. 13 della Legge 228/2003

L'anno 2006, il giorno..... del mese di..... , in Sesto San Giovanni

TRA

COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE Società cooperativa a responsabilità limitata – Onlus, con sede legale in Via F. Lacerra 124, Sesto San Giovanni (MI)

rappresentata dal Presidente Riccardo De Facci in qualità di Legale Rappresentante

E

IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

in particolare l'Assessorato Servizi alla Persona e Promozione Sociale

rappresentato dal Direttore del Settore dr. Guido Bozzini autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con deliberazione di Giunta Comunale n. -
-----del-----

CONSIDERATO:

- Che la tratta di esseri umani rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;
- Che le vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù sono persone minori e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell'accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espianto di organi;
- Che il fenomeno della tratta per quanto sommerso, è sempre più capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.

VISTI:

- a) I diversi documenti internazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme, tra cui si ritiene doveroso citare:
 - la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);
 - la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
 - la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995);
 - la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996;
 - l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1996;
 - l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 24 febbraio 1997;

- la Dichiarazione dell'Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
- il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
- la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel 2003;
- il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell'ottobre 2005 in italiano;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005);

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

b) I diversi documenti nazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento in particolare a fini sessuali tra cui si ritiene doveroso citare:

- D.P.R. n. 1244/1952;
- Legge "Merlin" 20 febbraio n. 75/1958 "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale"
- Legge n. 1773/1966;
- Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale;
- Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
- Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- Art. 25;26 e 27 D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 (in base alla Legge sull'Immigrazione n. 189/2002);
- Legge n.228/2003 "Misure contro la tratta di persone" che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e al reato di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all'art. 13 l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati.

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

- c) La Legge quadro n. 328/2000 per la “realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l’obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. La legge potenzia e qualifica l’intervento pubblico nell’ambito delle politiche sociali promuovendo e valorizzando al contempo le capacità e le conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società.
- d) La normativa vigente (L.142/90, L.241/90, D.L. 29/93) che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell’azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi.

e in particolare:

- e) L’art.18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D. Lgs. n. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento.

f) Gli artt.

- 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale),
- 26 (Convenzioni con soggetti privati),
- 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale),
- 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati),
- 53 (Condizioni per l’iscrizione nel Registro)
- 54 (Iscrizione nel Registro)

del D.P.R. del 31-8-1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” in particolare per la realizzazione delle misure previste all’art. 18 del D. Lgs. 286/98.

- g) L’art. 13 della Legge n.228/2003_“Misure contro la tratta di persone” che prevede l’istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005.

PREMESSO CHE:

- Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione è iscritta nella Seconda Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell’art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n. 394,

regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, con il numero di iscrizione C/49/2000/MI;

- Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione opera dall'anno 1995 nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti, e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D. Lgs. n.286/98), di cui agli avvisi n. 1-2-3-4-5-6-7;

- Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio della Regione Lombardia, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 1995 e sono tuttora in atto;

Pur confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno

SI CONCORDA

sull'esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta, (adulti e minori) sfruttate nella prostituzione ma anche in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda dunque interventi a tutto campo rivolti alle persone che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali, il lavoro di rete con i Paesi di origine.

In particolare:

1. realizzazione di interventi di riduzione del danno e dei rischi e di promozione dei diritti rivolti alle persone che si prostituiscono attraverso servizi di primo contatto in strada e nei luoghi di esercizio al chiuso (Unità Mobili) e servizi di bassa soglia (i cosiddetti Drop In Centers) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo;
2. realizzazione di interventi di individuazione ed emersione del fenomeno di interventi rivolti a persone vittime di tratta a scopo di grave sfruttamento del lavoro, del lavoro domestico, dell'accattonaggio, delle economie illegali con particolare attenzione a quei soggetti circuitati nelle situazioni di grave marginalità, tossicodipendenza e detenute;
3. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;
4. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani negli ambiti sopra indicati, e

conseguente avvio di programmi di assistenza e integrazione sociale, anche ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003;

5. realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale;
6. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla prostituzione e al suo sfruttamento, alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
7. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Viene instaurata, con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare gli interventi di promozione dei diritti e di sostegno a favore delle persone vittime della tratta a scopo di sfruttamento nella prostituzione e in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, l'espianto di organi.

L'Ente affida a Cooperativa Lotta contro l'emarginazione l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei progetti sociali nelle forme di marginalità connesse e nel fenomeno della tratta di esseri umani, in particolare volti a realizzare i Programmi di Assistenza e Integrazione Sociale a favore di persone adulte e minori straniere vittime di tratta.

Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

- 1) Persone coinvolte nelle forme di marginalità connesse e persone vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento nella prostituzione e in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, l'espianto di organi;
- 2) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato, delle parti sociali, delle forze dell'ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore;
- 3) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri umani.

Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI NELLA CONVENZIONE

- L'ENTE si impegna a:

- a) **contribuire all'attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento per favorire l'interazione e il confronto tra tutti gli attori chiave nel settore di intervento;**
- b) **stimolare le altre Istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità di cui in oggetto;**
- c) **contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale;**
- d) **partecipare, aderendo formalmente, a progetti di intervento nei settori richiamati, e in particolare ai progetti in attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003, impegnandosi a cofinanziarli mettendo anche a disposizione strutture e risorse umane differenziate;**
- e) presentare il rendiconto finanziario finale entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento a Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione
- f) adottare gli opportuni atti in sede di presentazione dei progetti e della loro successiva attivazione e complessivamente per rendere operativo quanto sopra esposto.

- Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione **si impegna a:**

- a) mettere in atto interventi sociali che prevedano:
 - realizzazione di interventi di riduzione del danno e dei rischi e di promozione dei diritti rivolti alle persone vittime di tratta attraverso servizi di primo contatto in strada e nei luoghi di esercizio al chiuso (Unità Mobili) e servizi di bassa soglia (i cosiddetti Drop In Centers) di informazione, presso le case circondariali e di reclusione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo;
 - identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;
 - inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani nella prostituzione e in altri ambiti, e conseguente avvio di programmi di assistenza e integrazione sociale, anche ai sensi dell'art. 13 della L. 228/2003;
 - realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l'orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale;
 - attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla prostituzione e al suo sfruttamento, alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;
 - collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

b) assumere la responsabilità nella realizzazione del progetto; ove parte dell'attuazione venga affidata a soggetti terzi essa ne rimane comunque responsabile e mantiene il coordinamento delle azioni previste;

c) espletare tutte le formalità burocratiche (rendicontazioni e relazioni semestrali) previste dal rapporto formalizzato con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione, avrà durata riferita alla durata delle convenzione stipulata tra Cooperativa Lotta contro l'emarginazione e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5 – MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso.

Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all'assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata;
- qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Art. 7 – CLAUSOLE FINALI

Le parti firmatarie del presente atto si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per Il Comune di Sesto S. Giovanni

**Il Direttore
Settore Servizi alla Persona
e Promozione Sociale
(dr. Guido Bozzini)**

**Per Cooperativa Lotta contro
l'Emarginazione**

